

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Num. 31/25

Del. 29/01/2025

Oggetto:

Convenzione quadro per tirocini curriculari con l'Università degli Studi di Firenze

Proposta di deliberazione n.	38/25
Data Proposta di deliberazione	27/01/2025
Struttura	DIR_FOD FORMAZIONE
L'Estensore	DI EGIDIO ALESSANDRA
Il Responsabile del procedimento	DI EGIDIO ALESSANDRA
Responsabile della Struttura	GUZZO SILVANA

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: GUZZO SILVANA
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

UOC QUALITA', SICUREZZA E FORMAZIONE

Dr.ssa Silvana Guzzo

OGGETTO: Convenzione quadro per tirocini curriculari con l'Università degli Studi di Firenze

PREMESSO

CHE il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 relativo a "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509" prevede all'art.10 il riconoscimento di attività formativa volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;

CHE l'Università degli Studi di Firenze ha richiesto la stipula di una convenzione quadro per l'attivazione di tirocini curriculari a favore di studenti;

CHE la convenzione ha durata di anni 3, a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi;

CHE i tirocini curriculari sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa regionale, dall'art.18 della legge 24-6-1997 n.196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n.142;

CONSIDERATO

CHE il nostro Istituto si è sempre dimostrato aperto a varie forme di collaborazione con enti pubblici ed in particolare con gli Istituti scolastici e con le Università e che l'accoglimento degli studenti non comporta oneri economici per l'Istituto e non configura un rapporto di lavoro.

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di sottoscrivere apposita convenzione quadro per tirocini curriculari con l'Università degli Studi di Firenze;
2. Che la Convenzione ha durata di anni 3, a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi;
3. Di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta oneri economici per l'Istituto.

Il Responsabile
Dr.ssa Silvana Guzzo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Stefano Palomba

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della U.O.C. Qualità, Sicurezza e Formazione avente ad oggetto: “Convenzione quadro per tirocini curriculari con l’Università degli Studi di Firenze;

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di sottoscrivere apposita convenzione quadro per tirocini curriculari con l’Università degli Studi di Firenze;
2. Che la Convenzione ha durata di anni 3, a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi;
3. Di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta oneri economici per l’Istituto.

Il Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba